

TORNATA DEL 16 MARZO 1870

PRESIDENZA CASATI.

Sommario. *Sunto di petizione — Congedi — Omaggi — Risultato dello squittinio per la nomina dei Commissarij alla Cassa militare a quella dei depositi e prestiti, e alla sorveglianza dell'Amministrazione del fondo per il culto — Seguito della discussione del progetto di legge per l'abolizione dei feudi veneti — Discorso del Senatore Vigliani in favore del progetto ministeriale — Osservazioni nello stesso senso del Senatore Bellavitis — Dichiarazione del Relatore — Spiegazioni del Senatore Chiesi — Presentazione di due progetti di legge, della Relazione della Commissione di Sindacato sull'amministrazione dell'asse ecclesiastico e della situazione del Tesoro — Chiusura della discussione generale — Approvazione dell'articolo 1 — Articolo 2 aggiunto dall'Ufficio Centrale — Mozione d'ordine del Senatore Lauzi combattuta dal Senatore Poggi — Dichiarazioni del Relatore e dei Senatori Lauzi, Poggi e del Guardasigilli — La mozione Lauzi è approvata — Emendamento dell'Ufficio Centrale all'articolo 2 del progetto ministeriale — Obbiezioni e schiarimenti del Guardasigilli — Dichiarazione del Senatore Chiesi — Avvertenza del Senatore Lauzi in ordine alla discussione.*

La seduta è aperta alle ore 3.

È presente il Ministro di Grazia e Giustizia, e più tardi intervengono pure i Ministri dell'Interno e delle Finanze.

Il Senatore *Segretario Manzoni T.* dà lettura del processo verbale della tornata antecedente il quale viene approvato.

Dà quindi lettura del seguente sunto di petizione:

N. 4298. Antonio Casati di Calci, Giuseppe Menchini di Arezzo, Giuseppe Gentilini di Pescia, Casimiro Giambastiani di Lucca, Ferdinando Bonamici di Buti, Claudio Bernabei di Siena, Gio. Mazzetti di Calci e Gaetano Tellini di Calci, con una Memoria a stampa sottopongono al Parlamento alcune considerazioni circa l'opportunità di provvedere per legge alla riforma della base di percezione dell'imposta sul macinato.

Fanno omaggio al Senato:

Il Prefetto d' Aosta, della *«Raccolta degli Indirizzi di felicitazione dei Comuni di quel Circondario a S. M. il Re per la ricuperata salute e per la nascita del Principe di Napoli.*

Il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, di una *Memoria sulle disposizioni legislative da adottarsi per prevenire le simulazioni di avarie generali, indirizzata ai Ministri Guardasigilli e della Marina.*

I Signori Senatori Sagarriga, San Vitale, di Sortino e Panizzi chieggono il congedo d'un mese che loro viene dal Senato *ricordato.*

Presidente. Il risultamento dello squittinio d'avanti ieri è il seguente:

Commissione per la Cassa militare: risultarono per maggioranza di voti eletti i Signori Senatori Pastore e Tonello: ebbero dopo questi maggiori voti i Signori Senatori Pallieri, Chiesi e Farina;

Commissione per la Cassa di Depositi e Prestiti: ebbero la maggioranza dei voti i Signori Senatori Mischi, Spinola e Pasolini, ed i voti successivi gli ebbero i Signori Senatori Farina, Manzoni Tommaso, Lauzi, Pallieri, Giovanola e Cambray-Digny;

Commissione di sorveglianza all'Amministrazione del fondo per il Culto: ebbero la maggioranza dei voti i Signori Senatori Des Ambrois, Mameli e Tonello, i voti che susseguirono gli ebbero i Senatori Pallieri, Farina, Chiesi, San Severino, Spinola, Marzucchi, Cosilla, Sappa, Pasolini e Mischi.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE
PER LO SCIoglIMENTO DEI FEUDI VENETI.

L'ordine del giorno porta il seguito della discussione del progetto di legge per lo scioglimento dei feudi veneti.

La discussione generale non essendo ancora esaurita, la parola è al Senatore Vigliani.

Senatore **Vigliani.** Signori: Molti atti della mia vita pubblica, e specialmente della vita parlamentare mi legano a questo progetto di legge sull'abolizione delle ultime reliquie dei feudi in Italia, e non mi permettono di rimanere silenzioso di fronte alle gravi questioni che veggio sollevate sopra argomenti molto

delicati, i quali non riguardano propriamente le ragioni strettamente feudali, ma discendono in più umile sfera, e toccano i diritti di proprietà, toccano il mio ed il tuo, toccano diritti che in tutti i tempi ed in tutti i luoghi vogliono essere altamente rispettati.

Io non dubito punto, che la causa della giustizia in questo recinto corra mai pericolo, ed abbia bisogno del sussidio di alcuna voce per trionfare, come non dubito che questa causa troverà, ove sia d'uopo, un fedele interprete ed un potente patrono nell'egregio mio amico il Guardasigilli, e con esso negli onorandi membri del nostro Ufficio Centrale. Ma pure il tacere, dopo quanto mi è occorso di fare in questa materia, io temerei fosse interpretato come un argomento o di abbandono, o di non curanza di quei principii e di quei propositi che, per quanto le mie deboli forze consentivano, ho sempre virilmente sostenuti. E mi compiaccio pure di aggiungere, che finora mi fu anche amica la sorte, giacchè li ho visti accolti dal Governo, ed anche dal Parlamento. Io stetti esitante se avessi a prendere la parola nella discussione generale, oppure mi convenisse meglio attendere la discussione degli articoli nei quali veramente stanno quelle questioni alle quali nel principio del mio dire, io faceva allusione. Quelle questioni sono state ottimamente tratteggiate già dall'onorevole Chiesi nel caldo discorso che avete inteso nella seduta di ieri l'altro: ma appunto le cose dette dall'onorevole Chiesi nel suo discorso, la massima da esso messa avanti come norma alla discussione di questa legge, mi hanno persuaso che convenisse, anche col pericolo di porre il piede in ciò che strettamente potrebbe formare argomento della discussione particolare degli articoli, di ragionare alquanto anche sopra i principii generali che debbono presiedere a questo progetto di legge, e, singolarmente, alla risoluzione di quelle questioni delicate alle quali esso porge occasione.

Io vi ho detto, o Signori, che molti precedenti mi legano a questo progetto di legge, e voi mi consentite che io tocchi delle diverse fasi legislative che riguardano appunto questa materia, ancorchè il mio povero nome vi si trovi unito e mescolato.

Voi vorrete credere che sono ben lontano dal cercare in questo una soddisfazione di vanità personale, chè veramente cercherei un campo ben infelice; ma lo faccio perchè io credo, che la causa che dobbiamo trattare assolutamente lo esiga.

La prima volta che dopo gran tempo, e quando forse i feudi si credevano interamente cessati in Italia, io intesi parlare, che pure esistevano ancora dei feudi nella Penisola italiana, e che essi esistevano in una delle province che forse si può annoverare fra le più avanzate in civiltà, si fu quando cessò la dominazione austriaca in Lombardia, ed il Governo mi volle fare l'onore di inviarmi colà a governare quelle provincie. Fra le prime cose che mi vennero allora riferite, era precisamente questa, che esistevano ancora delle reli-

quie feudali, e che era urgente di farle scomparire.

La cosa da principio mi parve strana e quasi non credibile; ma quando ebbi acquistata la convinzione che realmente esistevano ancora in Lombardia vincoli, che se non si potevano dire strettamente feudali, derivavano però da istituzioni feudali, allora io mi credevo in dovere di pormi all'opera per sollecitare ciò che giustamente mi veniva domandato, cioè l'abolizione intera di quegli avanzi feudali di cui l'esistenza mi veniva dimostrata.

Fatta al Governo una comunicazione in proposito, lo ebbi facilmente persuaso, che conveniva occuparsi di quell'argomento, e provvedere con una legge.

Difatti dopo alcuni mesi, e quando io aveva già cessato dal governo della Lombardia, un progetto di legge venne introdotto per abolire i feudi che ancora rimanevano nelle provincie Lombardo-Venete.

Vi prego, o Signori, di notare l'espressione; dico nelle provincie Lombardo-Venete, perchè non si trattava unicamente di feudi lombari, ma pur anche di feudi veneti, di quelli cioè che esistevano in quelle provincie, che per secoli erano soggette alla Repubblica Veneta, cioè nelle provincie di Bergamo, e di Brescia; che anzi pare che principalmente in quelle provincie esistessero feudi, e che in maggior numero si trovassero i fondi, i quali erano legati da questo vincolo.

Si avviò dunque un progetto di legge per l'abolizione dei feudi nelle provincie Lombardo-Venete, che erano state annesse al Regno allora Subalpino: quella legge era semplicissima nel suo contesto, e permettetemi, o Signori, che ve ne dia qualche cenno, poichè essi a mio avviso serviranno grandemente a dimostrare quali norme e quali criteri siano da seguirsi nella legge che ora stiamo esaminando.

La legge introdotta in Parlamento nel 1861, aboliva immediatamente il vincolo feudale; dava piena libertà ai fondi che costituivano la dotazione dei feudi; divideva quei fondi fra le persone che sembravano investite di più stringenti ragioni ad occuparli nella successione feudale, in modo però che fossero liberi nelle loro mani; ed a questo fine divideva la dotazione totale fra la persona che ne era investita al momento in cui si faceva la legge, e la persona che dopo l'investito si trovava più vicina a succedergli, ed in questa parte si seguiva la norma, che in una legge precedente già era stata adottata intorno all'abolizione dei fidecommessi.

E ben si faceva, a mio parere, seguendo quel precedente, imperocchè i vincoli feudali, della cui abolizione si trattava, non dissimili da quelli che ora si intende abolire, avevano una natura molto più affine a quella dei fidecommessi, a quella dei feudi propriamente detti; imperocchè, come io vi accennava, tutte le prerogative feudali avevano cessato di esistere, più non si parlava di omaggi, più non si trattava di servizio militare, ancor meno si trattava di quelle prerogative feudali, che furono, permettetemi la parola, obbrobrio

dell'umanità, che offendevano la dignità dell'uomo, tutte queste dipendenze, tutte queste infelici produzioni del feudo erano state spazzate via dalla rivoluzione francese allorchè si dilatò in Italia, e non rimase più propriamente che una dotazione feudale soggetta a successione regolata dalla legge feudale.

In alcuni di questi feudi esistevano anche, mi giova dirlo immediatamente, obblighi di prestare o in danaro o in natura alcune annualità al signore del feudo; ma voi, o Signori, comprendete che in questa parte il feudo si sarebbe avvicinato in qualche maniera all'enfiteusi, cosicchè se si volesse ben qualificare questi avanzi feudali, si dovrebbe dire, che partecipano del fidecommesso e dell'enfiteusi, e giustamente quanto ai chiamati si adottò la norma che era già stata legislativamente ammessa nell'abolizione dei fidecommessi.

Sorgeva allora, come sorge adesso, una questione molto spinosa e delicata che riguarda i possessori di beni feudali, i quali li avevano ricevuti in buona fede, che non avrebbero avuto autorità di venderli, perchè come voi sapete, è carattere essenziale dei beni feudali, come lo è dei beni fidecommissarii, che non possono essere alienati da coloro che ne sono investiti, siccome quelli che ne hanno il godimento coll'obbligo di trasmetterli ai successivi chiamati. Si allegava, che in Lombardia e anche in quelle province che dipendevano dalla Repubblica Veneta, esistevano molti terzi possessori di beni feudali, e non mancavano allora come non mancano adesso gli avvocati della causa dei terzi possessori i quali sostenevano, che per non cagionare molte liti, per non inquietare una grande quantità di persone, per non rendere incerto il possesso di estese proprietà onde non permettere più che si potessero rivendicare, era necessario e domandavano che si ammettesse contro questi terzi possessori la prescrizione.

Il progetto di legge prescriveva che fossero rispettati i loro diritti con questa disposizione, che a me pare molto saggia, e tale sembrava al Parlamento che allora l'accollse. Nulla si aggiungeva riguardo ai terzi possessori; la nuova legge migliorava e non peggiorava la loro situazione. Li lasciava nel dominio del diritto, e permetteva, come ragione voleva, che essi facessero valere le loro ragioni davanti ai tribunali, ove venissero dai feudatari molestati. La legge era stata iniziata in Senato, e dopo che fu ammessa, coi principii che io vi ho riferiti, passò all'altro ramo del Parlamento, dove fu vivissima la questione sul punto che riguardava i terzi possessori, e vi si adottò un partito che molto si accosta a quello che ora si vorrebbe far sancire dal Senato, come sarebbe stato accolto dall'altro ramo del Parlamento. Si proponeva allora, e si deliberava nell'altro ramo del Parlamento, che fosse ammessa la prescrizione a favore dei terzi possessori. Ma ritornata la legge al Senato, si fece una questione molto ampia nella quale intervennero molti magistrati, e si riconobbe che la giustizia voleva che fosse man-

tenuta quella massima che era già stata adottata. Le questioni che allora si mettevano avanti, erano quali sono ora.

Si manifestavano in tre punti.

Gli uni volevano che assolutamente si dichiarasse ammessa la prescrizione; gli altri dicevano che si poteva temperare questa prescrizione, che bastava di renderne più facile l'accoglienza. Altri volevano che si facesse una legge interpretativa la quale togliesse di mezzo quegli ostacoli che nella giurisprudenza avevano formato difficoltà a far togliere la prescrizione.

Il mezzo della legge interpretativa era quello che veniva maggiormente carezzato, ed è quello precisamente che voi trovate proposto nel progetto di legge ora in discussione, all'art. 4., articolo che è stato modificato dall'altro ramo del Parlamento.

Ma il Senato esaminando quella questione, respingeva assolutamente il mezzo di una legge interpretativa. Ed a questo riguardo voi mi permetterete che vi dia qualche comunicazione delle ragioni principali che allora prevalsero nel seno del Senato, e fecero ritornar la legge al primo suo stato.

Il Senato si proponeva allora la questione molto importante, e che direi pregiudiziale, se in questa materia cioè si potesse fare una legge interpretativa, od anche, se si vuole, una legge nuova.

Si diceva: se la legge sta per dare morte ai feudi, se la materia feudale deve cessare colla legge, ogni interpretazione che voi facciate, è un provvedimento che concerne il passato, non l'avvenire, è un provvedimento che usurpa il luogo di una sentenza.

Si accennavano a questo riguardo precisamente quei ragionamenti, che voi trovate dottamente ed ampiamente sviluppati nella Relazione del nostro Ufficio Centrale.

Ora, se si tratta di fare non una legge, ma una sentenza, la competenza non è del Parlamento, ma è competenza dei Magistrati; quindi si poneva in guardia il Senato dall'inoltrarsi in quella via, siccome quella che avrebbe offeso un principio ed avrebbe deviato il Senato, ed il Parlamento dalla vera via legislativa.

Ho detto che molti egregi Magistrati sedenti nel Senato, allora prendevano parte alla discussione e svolgevano quei principii che ho avuto l'onore d'indicare. Fra gli altri, mi piace riferire alcune parole che furono pronunciate dall'onorevole Senatore Codorna, che veramente mi spiace sia in questo momento molto lontano, per ragione di pubblico ufficio, poichè sarei sicuro di trovare in lui un potente alleato nella esposizione dei principii, che io dico i veri e dominanti in questa materia. Egli saggiamente diceva: « Che prima di arrogarci la facoltà di risolvere la questione relativa all'efficacia delle prescrizioni, noi dobbiamo discutere se il risolverla sia di competenza legislativa o giudiziaria. Su questo terreno unicamente dobbiamo rimanere, e non lasciarci sviare da esso, nè per l'utilità dei terzi possessori,

« nè per l'entità dei beni investiti nel feudo, nè pel
« vantaggio di qualsivoglia altra persona, o classe
« di persone, nè per il numero delle liti possibili
« nè per la dubbietà della giurisprudenza a questo ri-
« guardo, essendo che niuna di queste cose può ren-
« derci competenti, se noi naturalmente noi siamo.

« Ora io domando, se quando ci sono diritti acquisiti
« fra privati, chi ha il mandato non solo dallo Statuto,
« ma generalmente dalle legislazioni fondamentali di
« tutte le nazioni civili, in tutti i casi è unicamente la
« magistratura, non vi è ragione d'equità o di utilità,
« nè qualsivoglia altra che possa spogliare la magi-
« stratura di questo diritto che le compete e che è una
« delle massime salvaguardie di tutti i diritti; e se
« il legislatore entra a decidere di un fatto compiuto
« e sugli effetti legali di questo fatto, evidentemente
« esso la fa da giudice; epperò usurpa attribuzioni
« che non gli appartengono. Questo sarebbe un fatto
« di tale gravità, che in verità mi spaventa, anche
« nell'interesse della libertà. Ma, si dice, che il le-
« gislatore può fare una legge dichiarativa, anche con
« effetto retroattivo. Ciò è vero, ma quando può farla?

« In massima, la dichiarazione del legislatore, come
« in tutti i casi, così in questo, non è fatta nè può
« farsi che pel tempo avvenire. Ma dappoichè si sia
« fatta questa dichiarazione come norma dell'avvenire,
« si domandò se essa potesse regolare anche i fatti
« compiuti. Si disse in allora, ammetteremo noi che
« lo stesso testo di legge parli un linguaggio diverso al
« tempo passato ed al tempo avvenire?

« A petto di questa impossibilità tutti i giuristi au-
« darono d'accordo nell'ammettere la massima, che la
« legge dichiarativa diretta a darle norme per l'av-
« venire debba pur regolare i fatti passati e compiuti,
« purchè non fossero già stati giudicati o transati.

« Ciò posto, io domando dove sono i fatti avve-
« nire che rendano ora necessaria una legge dichiara-
« tiva? Questa legge stessa vi risponde che essa, a-
« bolendo i feudi, non vi ha più possibilità di una
« prescrizione di beni feudali per l'avvenire.

« Se dunque la pretesa dichiarazione legislativa non
« può regolare alcun fatto avvenire; se nessun fatto
« avvenire la rende necessaria, manca la necessità
« legislativa di farla, e non è possibile invocare una
« tal legge, siccome quella che, essendo stata neces-
« saria per l'avvenire, debba pure applicarsi al pas-
« sato, per non farle parlare due linguaggi.

« Diciamolo dunque francamente: una tal legge non
« si vuole fare che per il passato, per i fatti compiuti,
« per i diritti acquisiti; ma in allora essa non è una
« legge, ma sibbene una sentenza fra le parti interes-
« sate. È una sentenza che decide, di un colpo, di
« molti casi, ma è pur sempre una sentenza, perchè
« l'atto che pronunzia unicamente su diritti compiuti
« ed acquistati, e che risolve private contestazioni non
« è, e non può essere che una sentenza. Or bene, io
« ripeto che questa invasione del Potere Legislativo

« nel campo del Potere Giudiziario, che è la tutela di
« tutti i diritti dei privati, dappoichè essi siano noti,
« mi spaventa, e non può da alcuno essere ammessa.

« Queste gravi considerazioni intorno al punto, che ve-
« ramente a me pare il più essenziale in questa questione,
« trattenevano il Senato dall'entrare in quella via che
« veniva dall'altro ramo del Parlamento proposta; cosic-
« chè si deliberò che la sorte dei terzi possessori non
« fosse punto mutata e stesse in faccia alla legge quale
« era, ed al magistrato restasse il decidere..

« Così votata, la legge ritornò all'altro ramo del Par-
« lamento dove saviamente furono accolte le deliberazioni
« del Senato. La legge fu votata e promulgata. Le cose
« si trovavano in questi termini in Lombardia, allorchè
« avemmo la grande ventura che la Venezia venisse a
« compiere la famiglia Italiana. Si è verificato nella Ve-
« nezia precisamente lo stesso caso che era avvenuto
« nella Lombardia. I Commissari mandati dal Governo
« nella Venezia ricevettero immediatamente vive sollecita-
« zioni, perchè si facessero scomparire le ultime reliquie
« delle istituzioni feudali che colà esistevano pure come
« il Governo le aveva trovate nella Lombardia. Se la Ve-
« nezia si fosse trovata nelle condizioni in cui era la
« Lombardia, se nessun altro atto legislativo fosse colà
« intervenuto a mutare la posizione sua, io mi domando,
« quale sarebbe stato il modo ovvio e naturale di prov-
« vedere? Egli è chiaro che il modo più ovvio, semplice
« e giusto era quello di estendere alla Venezia la legge
« che si era già fatta per la Lombardia, legge, che, co-
« me ho già detto, abbracciava pure i feudi veneti del
« Bergamasco e del Bresciano. Ma nella Venezia, la con-
« dizione delle cose non era più intatta, era intervenuto
« un atto che aveva mutata la situazione giuridica dei
« feudi.

« Anche il Governo Austriaco, quando volse il pen-
« siero alla libertà, sentì tosto la necessità di abolire i
« feudi così in Germania come nei paesi al di qua delle
« Alpi; e fu fatta la legge del 17 dicembre 1862 la
« quale ebbe precisamente per oggetto l'abolizione dei
« feudi nell'impero Austriaco. Tal legge è alquanto dissi-
« mile da quella che il Governo Italiano aveva fatta per
« la Lombardia; diciamolo francamente, quella è meno
« liberale della Italiana. Ve lo ha dimostrato molto am-
« piamente l'ottimo mio amico Senatore Chiesi nell'elo-
« quente discorso che pronunziò, nell'ultima nostra tor-
« nata, su questa materia. Egli, facendo raffronti molto
« esatti e compiuti delle disposizioni della legge Au-
« striaca con quelle della Italiana, vi dimostrò come il
« legislatore austriaco sia stato meno sollecito della pronta
« abolizione dei vincoli feudali nel Lombardo Veneto,
« mosso forse da alcune considerazioni che in parte si
« riferiscono al fisco e in parte sono relative a ragioni di
« equità verso i chiamati al feudo.

« Non voglio qui ripetere le cose egregiamente dette
« dall'onorevole Senatore Chiesi, ma però sento la ne-
« cessità di fare qualche cenno intorno a queste dispo-
« sizioni della legge Austriaca.

La legge Austriaca ha differito la cessazione dei feudi e del vincolo feudale (appunto in quanto tratta il fisco e i chiamati o gli aventi diritto a occupare il feudo) a un giudizio di scioglimento del feudo, e questo giudizio aveva principalmente e unicamente per oggetto di determinare il compenso che il feudatario, reso libero nel possedimento dei beni feudali, doveva dare al signore del feudo.

La legge Italiana a questo riguardo fu molto generosa. Suo scopo in principio fu di pensare anche alle finanze versanti in critiche circostanze; ma parve che quel principio non fosse così generoso, e rinunziò ad ogni compenso da parte dello Stato da quei feudatari che sono resi liberi, e quindi si poté entrare per noi nel sistema dell'immediato scioglimento dei vincoli feudali.

Dove la legge Austriaca si mostrò molto ingegnosa, conviene confessarlo, è nella parte che concerne i diritti o le aspettative, per meglio qualificarle, di coloro che sono chiamati ai feudi.

Reso libero il feudo, era naturale che le future successioni e vocazioni scomparissero; ma ragione voleva che si provvedesse nel modo più equo ai diritti dei chiamati.

La legge Austriaca ha fatto un ragionamento, mi pare, molto giusto, molto saggio.

La legge Austriaca ha considerato che il diritto spettava naturalmente ai viventi, a quelli che esistevano quando si faceva la legge; ogni volta che si tratta del loro interesse, dice la legge Austriaca, si deve provvedere alla spartizione fra tutti quelli che alla sua emanazione erano nati o concepiti nella famiglia vassalla, nella famiglia chiamata al feudo.

Disse a costoro: voi che avete vocazione al feudo, siete da me rispettati, ed io lascio che la legge feudale nelle successioni, eserciti la sua forza; l'ordine di mortalità deciderà fra voi chi sarà il più felice, chi il meno; ma per gli altri, la legge feudale regolerà ancora la successione. Cosicchè, come voi vedete, ognuno dei chiamati al feudo che all'emanazione della legge Austriaca esisteva od era concepito, non poteva punto lagnarsi di quella legge, la quale aveva interamente rispettato i diritti derivanti dalla vocazione feudale.

Noi abbiamo creduto di procedere con maggior celerità; eravamo mossi dall'impazienza di avere immediatamente la libertà dei beni soggetti al feudo, noi non volevamo che continuassero cotesti beni a rimanere soggetti al vincolo feudale, conveniva quindi fare un'immediata ripartizione dei beni, e come già vi accennava, la nostra legge divise la dotazione feudale tra quelli che trovò investiti nel momento della sua emanazione, e quegli altri che sarebbero venuti dopo di loro alla successione, conservò, e voleva ragione, l'usufrutto di cui era investito il possessore attuale, vi aggiunse i due terzi della proprietà, e l'altro terzo concedette ai primi chiamati, così che tutti gli altri, secondo la nostra legge, ancorchè nati o concepiti al-

l'emanazione della legge, rimanevano privi di ogni diritto di aspettativa ai beni feudali.

Se si fa astrazione del vantaggio della libertà dei beni, la legge Austriaca era più equa, più giusta in questo riparto, così che a ragione fu detto un trovato molto ingegnoso e sottile quello che sta sancito nel paragrafo terzo, se non m'inganno, della legge Austriaca, in quanto provvede alla sorte dei futuri chiamati.

La legge Austriaca ha dovuto pure preoccuparsi, come si era occupata la nostra, dei terzi possessori dei beni usurpati o malamente acquistati e dipendenti dal feudo.

La legge Austriaca in questa materia ha fatto un passo più della nostra; noi, come diceva, abbiamo creduto di lasciare i terzi possessori nelle stesse condizioni in cui erano in faccia alla legge; la legge Austriaca invece mosse dalla considerazione che conveniva finirli una volta con l'incertezza dei possessi dei beni feudali, che questi diritti, se si lasciavano nella ragione comune, avrebbero potuto essere proposti in una lunga serie di anni, ha determinato che a tutti coloro i quali credevano di poter rivendicare beni feudali illegittimamente alienati corresse un termine breve a proporre la loro azione, e che spirato quel termine, tutti i loro diritti fossero perenti, ognuno rimanesse tranquillo nei suoi possessi.

Io non entrerò qui nella delicata ed intricata questione che è stata trattata ieri dall'onorevole Senatore Chiesi intorno all'interpretazione diversa che gli piacque dare al § 4 della legge Austriaca circa la sua maggiore o minore estensione, circa la sua applicabilità più o meno larga ai beni posseduti dai terzi possessori. E vi dirò la ragione per cui non entrerò in questa discussione. Voi avete già potuto intendere, che a mio avviso, la questione non è di nostra competenza, che noi non possiamo nè fare una legge interpretativa, nè fare una legge nuova in questa materia, ma dobbiamo rispettare i diritti quali li troviamo.

Il *sic volo, sic jubeo, stat pro ratione voluntas*, non è mai stato scritto in nessun Codice, e ne ebbero orrore anche coloro che in pratica forse e con atti arbitrari mostravano di professarlo, ma in teoria, nessuno osò mai dire che il suo *libito* potesse essere il *licito*.

Qual è la ragione che ci debbe guidare nel fare le leggi? Quella della giustizia. Abbiamo anzitutto lo Statuto, che in fatto di diritti di proprietà, ci obbliga a rispettarli altamente; la ragione poi che sta al di sopra di tutti gli statuti, è quella che dice che dobbiamo rispettare i diritti realmente acquisiti. Oltre alla giustizia, voi sapete che le Sacre Scritture dicono con molta ragione che: *Per me reges regnant et legum conditores justa discernunt*.

Posto questo, che si tratta di questioni del dominio giudiziario, non del dominio legislativo, voi comprendete, o Signori, che ogni discussione che si voglia fare intorno al senso della legge, alla sua maggiore o

minore estensione nei recinti legislativi, (mi perdoni l'onorevole Senatore Chiesi), è una cosa molto inopportuna, poichè le parole che qui si pronunziano, non sono senza una grande autorità, e una grande influenza fuori di questo recinto; esse sono raccolte dal paese, e dalla magistratura la quale può, dalle stesse nostre dichiarazioni, essere condotta a decidere piuttosto in un senso che nell'altro.

Ora, questo noi non dobbiamo volere e certamente non vogliamo.

Se non vogliamo influire sulla magistratura, se vogliamo che queste questioni di dominio restino sotto la piena e libera autorità dei magistrati, dobbiamo lasciare in disparte ogni discussione intorno al senso della legge che si tratta di applicare; dobbiamo rispettarla quella legge, mantenerla nella sua integrità. Come sia poi da interpretarsi, e da applicarsi, lo vedranno i magistrati; non lo dicano in prevenzione i legislatori.

Come ho detto, allorchè la Venezia si aggiunse al Regno d'Italia, noi abbiamo trovato questa legge Austriaca d'imperfetta abolizione dei feudi.

Quale era la norma, quali erano i criteri che il legislatore doveva seguire nel provvedere alla cessazione più pronta, più sollecita dei vincoli feudali nella Venezia, dove la legge Austriaca li aveva già offesi, ma li teneva ancora in sospeso?

Questa è la discussione, che a me pare la più importante, poichè, secondo il mio modo di vedere, dipende interamente dai principii da cui noi vogliamo partire, il risolvere le questioni che il progetto di legge, ora in discussione, presenta alle nostre deliberazioni.

A me pare, che i principii da seguirsi fossero due.

L'uno, di rispetto assoluto a tutti i diritti creati dalla legge Austriaca che era intervenuta nella Venezia.

L'altro, di parità di trattamento tra la Lombardia e la Venezia, tra i feudi Lombardi ed i feudi Veneti in tutte quelle parti, che non erano assolutamente pregiudicate dalla legge Austriaca.

Ebbene! Questi due criterii, debbo dire, che furono precisamente quelli che presiedettero alla compilazione di quel progetto di legge, che è stato dal Governo Italiano presentato all'altro ramo del Parlamento.

Allorchè si trattò di preparare quel progetto, mi fu fatto l'onore di essere chiamato a presiedere la Commissione, che aveva l'incarico di compilarlo, e mi piace il dirlo, queste due norme sono quelle che servirono alla redazione di quel progetto.

Io avevo in quella Commissione l'onore di stare col l'egregio Guardasigilli, e con esso ebbi pure la fortuna di dividere interamente le opinioni e i propositi; e il progetto presentato dal Governo all'altro ramo del Parlamento, era appunto informato a questi due pensieri. Ed invero questo progetto stabiliva l'immediata cessazione dei vincoli feudali, come si era fatto per la Lombardia; rinunciava ad ogni compenso per lo Stato, come

pure si era fatto per la Lombardia; e questo si poteva fare non ostante che la legge Austriaca avesse stabilito una competenza per lo Stato, imperocchè, come Voi sapete, la Nazione può rinunciare ai compensi che in suo favore sono stabiliti, e la Nazione è rappresentata precisamente dal legislatore; riservava certi diritti, i quali consistevano in prestazioni anche a favore dello Stato, come si era fatto per la Lombardia. Nel che la legge Austriaca non era punto di ostacolo; manteneva i diritti dei subinfeudanti o concedenti privati di feudi, e questi come privati la legge li rispettava, li rispettava la legge Austriaca, li rispettava il progetto che è stato presentato dal Governo. Il dominio del legislatore circa i diritti acquistati, si può liberamente esercitare in quanto concerne i feudi di Sovrana concessione, perchè si tratta di diritti demaniali, ma non si possono ugualmente esercitare sopra questi feudi i privati diritti, che sono concessioni private; quindi assolutamente a questi privati la legge era riguardosa, e manteneva i loro diritti.

Il progetto del Governo conteneva una disposizione molto essenziale che riguardava certi accordi che erano potuti seguire tra gli investiti del diritto di vocazione al feudo, pei quali la legge Austriaca aveva mantenuta la successione feudale.

La legge Austriaca aveva nel medesimo tempo dichiarato, che tra questi investiti potevano seguire accordi che, se volevano provvedere tra di loro allo scioglimento del vincolo feudale, lo potevano fare, e che i loro accordi sarebbero stati rispettati.

Il progetto di legge ministeriale seguiva la stessa via e dichiarava, che sarebbero rimasti fermi gli accordi che per avventura in forza della legge Austriaca fossero seguiti.

E su questo punto, come vedete, rendeva omaggio al principio di rispetto ai diritti acquistati.

Si presentava la questione molto delicata circa al modo di dividere tra i chiamati i beni del feudo resi liberi immediatamente.

Il progetto ministeriale a questo riguardo teneva conto della legge Austriaca; il progetto ministeriale considerava che la legge Austriaca aveva creato una famiglia vassalla, aveva circoscritto la vocazione indefinita delle tavole feudali, aveva tenuto conto soltanto di coloro che in faccia alla legge potevano avere un diritto, cioè di quelli che erano già nati o concepiti all'epoca della sua pubblicazione; quindi scostandosi in questa parte da quanto era stato abolito per i feudi Lombardi, dove si tenne conto dell'investito, e del prossimo chiamato all'epoca dell'emanazione della legge, stabiliva che l'investito avesse quel trattamento che fu concesso all'investito dei feudi Lombardi, giacchè quanto ad essi non vi era difficoltà, ma quanto al primo chiamato, stabilì che avesse due condizioni, cioè che fosse già concepito all'epoca in cui si pubblicò la legge Austriaca, affinchè fosse entrato nella famiglia vassalla, e che di più visse all'epoca della

promulgazione della legge nostra, acciocchè potesse acquistare, giacchè non essendo vivente, non poteva fare nessun acquisto. E del resto, che si fossero già esauriti i chiamati al feudo e per conseguenza il feudo fosse diventato libero.

Avete inteso che in questa parte il progetto votato dall'altro ramo del Parlamento aveva voluto sopprimere una di queste condizioni, cioè la condizione, che il prossimo chiamato fosse già concepito all'epoca dell'emanazione della legge Austriaca, e si è contentato di esigere che fosse già concepito all'emanazione della legge nuova.

Qui sta una delle più gravi questioni che presenta il progetto. Io non mi dilungherò su di essa, ma ve la accenno per dimostrarvi che su questo punto io credo che non si sia reso omaggio al uno di questi due principii, che io diceva dovere servire di base a questa legge, che cioè non si rispettò un diritto acquistato da coloro ai quali soltanto la vocazione al feudo è stata limitata dalla legge Austriaca.

Veniamo alla questione dei terzi possessori.

La questione dei terzi possessori nel progetto ministeriale aveva un concetto semplicissimo: e ciò che io dissi, che era stato stabilito per i terzi possessori dei beni dei feudi Lombardi, può benissimo servire per i possessori dei beni dei feudi Veneti, imperocchè la legge relativa ai feudi Lombardi del 5 dicembre 1861 che cosa ha fatto? Ha mantenuto le condizioni dei terzi possessori quali erano in faccia alla legge, e la legge precisamente manteneva i terzi possessori nelle condizioni in cui erano in faccia all'ultima legge Austriaca; così che di fatto questi terzi possessori avevano forse un trattamento diverso, perchè si trovavano in faccia a leggi diverse; ma in diritto, avevano trattamento eguale: gli uni e gli altri, cioè i terzi possessori di feudi posti sopra una sponda del Mincio, erano trattati precisamente come quelli che posseggono beni feudali sull'altra sponda dello stesso fiume, perchè gli uni e gli altri avranno prescritto o non avranno prescritto, a seconda che la legge vigente ha stabilito.

Ma l'altro ramo del Parlamento ha creduto di modificare le disposizioni proposte dal Governo, e che cosa ha fatto? Ha creduto di dover indagare lo spirito ed il senso della legge Austriaca, ha creduto di poter scoprire che il senso della legge Austriaca non era abbastanza *chiaro* (come suona in lingua italiana), ed ha così creduto d'introdurre una disposizione la quale interpretasse quella legge in favore dei terzi possessori, ammettendo a loro riguardo quella prescrizione che forma oggetto di questione, se cioè sia o no ammissibile relativamente a certi beni feudali.

E qui occorre precisamente l'osservazione che già ebbi l'onore di fare precedentemente, che cioè non si tenne conto di uno dei principii, che dev'essere fondamentale in questa legge, cioè del rispetto ai diritti acquisiti, commettendo così una delle più gravi offese, per-

chè si tratta in questo momento di azioni che già sono portate davanti ai magistrati.

Allora che ragionavamo di feudi liberati, non eranvi liti pendenti, eranvene solo delle possibili; ma ora non ci occupiamo più che di quelle che devono realmente essere pendenti, imperocchè voi ricordate che la legge Austriaca ha fissato un termine di tre anni, partendo dal 17 dicembre 1862, il quale, voi comprendete, come sia da gran tempo scorso, e per conseguenza tutte le azioni che non sono state portate davanti ai tribunali da oggi sono perente. Dunque noi ci troviamo davanti ad azioni portate avanti ai magistrati, cui si farebbe spiegar la legge, ed interpretarla in un senso anzichè nell'altro; dare la sentenza piuttosto in un senso che nell'altro, per valermi delle parole di cui si valse l'onorevole Cadorna allorchè trattava lo stesso argomento. Io, per verità, vi confesso che trovo assolutamente enorme il procedere per questa via; ma alcuni osservano che invece di fare una legge interpretativa, si potrebbe fare addirittura una legge nuova e regolare questa questione della prescrizione rispetto ai terzi possessori.

Permettetemi che qui io chiami la vostra attenzione sopra un singolare sistema dei difensori di questa idea.

Nell'altro ramo del Parlamento, voi trovate il Relatore della legge il quale dichiarava che veramente la legge era oscura, che aveva bisogno d'interpretazione, che se non ne avesse bisogno, se si fosse trattato di una legge chiara, si sarebbe astenuto dal proporre una legge interpretativa, e in questa parte il Relatore seguiva i principii che si sogliono osservare per le leggi interpretative, cioè non si fanno leggi interpretative se non quando la legge le richiede. Invece l'egregio Senatore Chiesi entrava in un'altra sfera d'idee; egli dichiarava francamente che non vedeva dubbi nella legge e la trovava chiarissima; non pure diceva: facciamo una legge nuova, ma facciamo una legge interpretativa.

Voi vedete come vi sia dissenso e grave fra coloro che pur difendono la stessa causa, e questo dissenso è sintomo sicuro di una cattiva causa, quando i difensori partono da principii diversi che si elidono.

Mi piace di leggervi, a conferma di quanto ho asserito, precisamente le parole della Relazione fatta nell'altro ramo del Parlamento.

Diceva il Relatore: « Se da questa legge risultasse chiaro che le disposizioni del paragrafo 4, N. 1 non si riferissero anche alle pretese feudali dei vassalli, e che queste dovessero ritenersi contemplate, invece, dalle disposizioni del numero 2, dello stesso paragrafo, noi non avremmo avuto che a deplorare la inconsulta inefficacia di esse per il divisato scopo di possibilmente rendere sicuri i legittimi possessi degli immobili nelle province venete; ma attesa la segnalata dubbiezza di applicazione di quella legge, la vostra Commissione ha creduto di risolverla con la interpretazione

autentica che ha formulata all'art. 6 del proprio progetto ».

In senso affatto opposto si esprimeva l'onorevole Senatore Chiesi. Esso trovava la legge chiara, e non esitava a proclamarla tale in faccia al Senato.

Ecco le parole dell'onorevole Chiesi. « Tengo per fermo che non si possa dare altra interpretazione che quella che vien data dalla maggioranza dell'Ufficio Centrale, e che è contraria all'interpretazione che vien data nel progetto Ministeriale presentato in Senato.

« Ma penso bensì che non in via d'interpretazione autentica, ma con una nuova disposizione si possa provvedere alla sorte e sicurezza dei possessori ai quali riuscì fatale la legge Austriaca, che ebbe per iscopo di dar loro sicurezza e tranquillità. »

Dunque a chi credere, a quelli che dicono che la legge è oscura, o a quelli che dicono che la legge è chiara? Per me non dico di credere nè agli uni nè agli altri: dico che come la legge si abbia da intendere o da applicare, lo diranno quelli che hanno una missione diversa dalla nostra, quelli che hanno la missione di giudicare; ma per quello che riguarda noi, dico e sostengo, che nè si ha a fare una legge interpretativa nè una nuova legge; bisogna lasciare questi terzi possessori quali sono in faccia alla legge, perchè se voi farete una legge interpretativa, oltrechè la fareste di proposito riuscirà certamente una legge che agirà sul passato, e lo stesso accadrebbe di una nuova legge. Perocchè, a che pro provvedere per lo avvenire se i feudi cessano con questa legge? Dunque non provvedereste più che pel tempo passato. — Ora le leggi non si fanno per il tempo passato, ma per l'avvenire; e se per le ragioni che adduceva il Cadorna si estendono al passato, in quanto non si volle ammettere una differenza tra l'avvenire ed il passato; ma quando non si ha che da provvedere che al tempo futuro, questo inconveniente non è da temere, e per conseguenza, legge che riguardi il passato non si può fare, ed ho ferma speranza che voi non la farete.

La mia esposizione forse troppo lunga e poco ordinata, a quanto mi sembra, credo che avrà potuto bastare a farvi comprendere qual è il terreno sul quale ci abbiamo a collocare nel risolvere le questioni che si sono sollevate circa questo progetto di legge. Io spero però di avervi persuasi, che dobbiamo insistere sopra i due punti da me enunciati, eguaglianza di trattamento libertà di azione: eguaglianza di trattamento fra la Lombardia e la Venezia, e rispetto, rispetto profondo ai diritti in tutte quelle parti le quali sono state dalla legge pregiudicate, nelle quali la legge ha stabilito dei diritti sieno stati o bene o male concessi, ma certamente pienamente acquisiti.

So che la giustizia è la massima che sempre presiede alle vostre deliberazioni. Io ricordo il vostro precedente del 1861 in questione affatto simile: io non posso dubitare che voi sarete coerenti a quanto avete allora saviamente deciso e deliberato, e mi permette-

rete di chiudere il mio dire con la nobile sentenza di quel sacondo e potente ingegno che è il Sieyès: « Se volete esser liberi, siate savi, siate giusti, e voi sarete giusti perchè savi e sapienti ».

Presidente. La parola è al signor Senatore Bellavitis.

Senatore Bellavitis. Era mio proposito di esporre la mia opinione sopra un argomento che interessa grandemente le provincie Venete. Certamente che maggiore si fa la mia peritanza dovendo parlare dopo i due autorevolissimi Colleghi che hanno così maestrevolmente trattato l'argomento. Nulladimeno, o Signori, permettetemi che brevemente ancor io vi esponga qual sia la mia maniera di vedere.

Uno dei maggiori benefizi della civiltà moderna dal lato materiale credo sia la libertà della proprietà.

Questa libertà della proprietà fu promossa dalla disposizione legislativa che sciolse i fidecommessi. Per un principio forse di eccessiva fiscalità, mentre si scioglievano i fidecommessi, mentre si abolivano i titoli di nobiltà, si conservavano nulladimeno i diritti feudali, di cui tuttora deploriamo le tristi conseguenze.

Le popolazioni forse furono in parte più logiche della legge, e non pochi credettero che come erano divenuti liberi i fondi in istato di fidecommessi, così pure lo fossero i fondi feudali.

Alcuni li vendettero in buona fede, altri in buona fede li comprarono.

Alla pagina 31 della Relazione del nostro Ufficio Centrale si fa giusta distinzione fra i diritti intangibili dell'umanità, i quali non mai possono esser tolti da alcuna legge, e restano sempre validi in tutta la loro potenza, e quei diritti che riguardano soltanto il mio e il tuo.

Ma quella legge che, come dicevo, e come credo, che niuno sarà per negarmi, fu tanto benefica procurando la libertà della proprietà, riguardava appunto il diritto del mio e del tuo? Così sarà pur vero che se la Nazione poteva liberarci dai diritti di schiavitù e da altri diritti esosi uniti al diritto feudale, era eziandio di grande interesse economico liberare la proprietà, cioè distruggere quei diritti del tuo e del mio che fino allora erano rispettati; senza ciò non si poteva ottenere lo scopo.

Io credo che in tale argomento noi siamo chiamati a dare compimento a quella legge cui quantunque si potesse negare il sommo grado della giustizia, inquantochè ledeva diritti già acquistati, diritti per lunghi secoli mantenuti venerati, nulladimeno fu somma ventura della civiltà moderna. E nel dare compimento a questa legge parmi naturale che si possano seguire gli stessi principii dei legislatori di allora, e che non si debbano quindi rispettare con tanto rigore diritti che si potevano e si dovevano distruggere fin da quando si erano sciolti i fidecommessi ed aboliti i titoli di nobiltà che andavano uniti ai feudi.

La legge Austriaca, come ben sapete, ha introdotto una limitazione di 3 anni; ma questa limitazione, an-

ziché un vantaggio, fu un grave discapito; essa fu incitamento a tutti quelli che fino allora non avevano creduto, forse perchè stimavano mancasse il diritto o forse perchè la loro stessa coscienza si ricusava a ciò fare, non avevano creduto, dico, di intentar liti; ora stretti da questa limitazione per la quale scorsi tre anni non avrebbero più potuto trattare tali cause, si sono decisi a fare quegli atti che hanno sommamente imbarazzato la proprietà nelle provincie Venete. Ed a questo riguardo, vedete, Signori, quanto le provincie Venete sono in una condizione più svantaggiata delle provincie Lombarde, le quali ebbero il vantaggio di più presto essere aggregate alla famiglia Italiana!

Si parlò dei possessori di mala fede. Ma forse possono viceversa considerarsi come di buona fede quei feudatari, (quei vassalli) che in tanto corso d'anni in cui imperò il regime austriaco, avendo tanto tempo da poter liberamente rivendicare i loro diritti, hanno lasciato passar questo tempo senza mai farne caso, ed ora perchè la legge Austriaca ha loro limitato il tempo, si sono affrettati di presentare petizioni bene spesso destituite di fondamento; vi furono eziandio certuni che assunsero i diritti che potevano avere i feudatarii, ed impresero essi ad imbarazzare la proprietà nel Veneto con migliaia di liti, ed in ciò fare si valsero di due diritti esorbitanti, quello cioè dell'imprescrittibilità in quanto riguarda i feudi, e della presunzione che tutti i fondi compresi in certe circoscrizioni, potessero appartenere ai feudi, in guisa che spettasse al proprietario del fondo dimostrare la libertà del fondo stesso, anzichè ai feudatari dimostrare quel fondo essere compreso nel diritto feudale. E come un dottissimo Collega mi notava, questi due esorbitanti diritti erano diritti sovrani. Il Sovrano gli aveva stabiliti prima di tutto per la ragione che egli era Sovrano, in secondo luogo forse anche perchè poteva benissimo avvenire che un feudatario vendesse un fondo e ne assicurasse al compratore il trentennale possesso; e così il Sovrano perdesse il diritto sul fondo che aveva dato, o che gli era stato assegnato in contraccambio di un titolo di nobiltà; così pure era difficile al Sovrano attendere a tutti i passaggi dei fondi feudali; per queste ragioni il Sovrano si era attribuiti i due esorbitanti diritti dell'imprescrittibilità e della presunzione che il fondo si considerasse come soggetto al vincolo feudale, finchè non se ne dimostrasse la libertà.

Ma questi diritti sovrani, questi diritti proclamati dalla Repubblica Veneta erano appunto diritti del Sovrano: e dal momento che il Sovrano non vuol più far valere questi diritti ne viene forse che divengano diritti dei feudatarii? Nelle provincie venete dopo la legislazione della Repubblica, si ebbe il Codice italico e poi il Codice austriaco i quali portano delle regole assolute e generali sulla prescrizione di ogni diritto privato; se fosse possibile (nè io certo posso opinare su tal proposito) dare quale autentica interpretazione che tali due esorbitanti diritti, erano puramente di-

ritti sovrani e non possono quindi farsi valere dai privati, certamente un gran numero delle cause intentate andrebbero in tal modo a terminare.

La legge presente fu sfortunata a Vienna dove, per quanto almeno veggio sostenuto in una petizione che parmi ben ragionata, i Relatori nelle due Camere, dei Signori e dei Comuni, intendevano diversamente la cosa, e rimane poi dubbio se il sommo imperante, se il legislatore in una parola voleva intenderla nell'uno o nell'altro senso.

Fu sfortunata anche presso la nostra Camera in quanto che stando a quanto si legge alla pagina 24 della Relazione del nostro Ufficio Centrale, la Camera ha creduto di modificare alcuni diritti che la legge Austriaca aveva già accordati; fu anche sfortunata in Senato per tarda produzione di documenti i quali forse erano necessari a questo solo scopo di riconoscere che veramente si poteva prescindere dai medesimi. Nella pagina 21 della Relazione si esamina quali diritti la legge Austriaca avesse distrutti. Ma e perchè non possiamo noi con eguale ragione adoperare quel mezzo, e senza badare a ciò che fece la legge Austriaca, distruggere tutto quello che ancora ci rimane di quelle leggi del Medio Evo che tanto imbarazzarono e che tanto imbarazzano ancora la libera proprietà?

Se non si potesse approvare la legge quale fu proposta dall'altro ramo del Parlamento, che renderebbe più spiccia la cosa e che rimedi-rebbe ai gravi inconvenienti che si deplorano nel Veneto, io credo che forse sarebbe miglior consiglio respingere interamente la legge medesima, ed aspettare dal Ministero che facendo ragione alle petizioni presentate, di cui forse si tenne poco conto, presentasse una nuova legge la quale appoggiandosi agli stessi principii di questa legge tanto benefica che liberava la proprietà, desse ad essa compimento distruggendo affatto qualunque vestigio di diritto feudale, dopo di che forse qualche residuo del Medio Evo pur resterà ancora da distruggere.

Presidente. Se nessun altro Senatore dimanda la parola sulla discussione generale si passerà alla discussione degli articoli.

Senatore **Musio, Relatore.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Musio, Relatore.** Signori Senatori: Il tempo è moneta dicono gli Inglesi; il tempo è vita e parte della nostra esistenza, io soggiungo. Mi propongo perciò di dire poche e pochissime parole perchè rispetto il vostro tempo e il mio.

Tutto quanto finora è stato detto sulla discussione generale, per quello che concerne i principii generali della legge, tutto è nel senso di ciò che ha opinato la maggioranza.

A che dunque dire di più? A che predicare ai convertiti?

Tutta la questione si riduce a vedere, se si deve approvare il progetto primitivamente presentato dal

Ministero, o il progetto successivamente emendato dalla Camera Elettiva presentato oggi dal signor Ministro.

Ecco la questione.

Nella mia Relazione forse troppo a dilungo ho esposto quali siano i principii che animano e la legge presente e la legge Austriaca. Ho detto quali furono gli oggetti giuridici che si proponeva la legge Austriaca, quali sono stati i principii eterni di giustizia a cui la legge Austriaca ha ricorso, ho detto che questi principii non possono che eternamente essere rispettati.

L'onorevole Senatore Vigliani ha dato ampio sviluppo a queste cose, e a che allora ripeterle dopo quello che egli ha detto, dopo quello che io ho scritto? Tutto quanto, sebbene stato detto nella discussione generale, accenna a questioni speciali, non può essere preventivamente trattato, e queste questioni si presentano negli articoli 2, 4 e 6.

Là discuteremo se sia il caso di interpretazione autentica, là discuteremo qual è il senso del § 3.

E a che dunque anticipare una discussione? Io pertanto fedele alla mia parola, oggi non soggiungo niente altro, e ringrazio gli onorevoli Senatori che sono venuti in mio soccorso.

Senatore **Chiesi**. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Chiesi.

Senatore **Chiesi**. Io pure concorro nell'opinione dell'onorevole Relatore, che debbano riservarsi alla discussione degli articoli tutte le osservazioni che si riferiscono a quei temperamenti che potranno, o no, adottarsi per tranquillare i possessori, perchè questo è veramente il punto più rilevante della legge. Quanto alla abolizione del vincolo feudale, credo che siamo tutti d'accordo, e che non ci sia bisogno di ulteriore discussione. Ho chiesto nuovamente la parola nella discussione generale solo al fine di sdebitarmi del rimprovero fattomi colle più gentili espressioni dall'onorevole Senatore Vigliani, per aver io nel mio primo discorso voluto ragionare del significato e della interpretazione del paragrafo 4 della legge Austriaca invadendo il campo della magistratura.

Mi perdoni il Senatore Vigliani! Se io sono entrato nella interpretazione del paragrafo 4 della legge Austriaca l'ho fatto perchè l'interpretazione di questo paragrafo 4 era stata il soggetto di una lunga discussione nell'altro ramo del Parlamento, e perchè il progetto, che viene oggi presentato alla discussione del Senato, porta appunto una disposizione la quale contiene una interpretazione autentica di quella disposizione.

Io non potevo dispensarmi dal dichiarare, se accettava o no questa interpretazione autentica, e per conseguenza io dovevo esprimere la mia opinione sul punto se la legge Austriaca nel paragrafo 4 era, o no, chiara, e se l'interpretazione che le fu data era conforme alle parole e allo spirito della legge.

Ecco il perchè io dovetti distendermi sull'interpretazione del paragrafo 4 della legge Austriaca. Ma se da una parte dichiarai di non potere accettare l'interpre-

tazione autentica del detto paragrafo 4 della legge Austriaca, approvata dalla Camera dei Deputati, dichiarai ancora nel mio primo discorso, e qui ripeto, essere necessario un qualche temperamento che provveda alla sicurezza e tranquillità dei possessori dei beni già feudali, rimettendomi in ciò alla saviezza della minoranza della Commissione, che al pari di me s'interessa della sorte di questi possessori. Mi riservo perciò di esprimere la mia opinione nella discussione degli articoli dopo che avrò udito le proposte della minoranza della Commissione sul provvedimento da adottarsi per la quiete e sicurezza dei possessori, e non intendo di prolungare davvantaggio la discussione generale con ulteriori osservazioni. Mi era necessaria questa dichiarazione in risposta all'onorevole Senatore Vigliani per giustificarmi del gentile rimprovero che mi fu fatto di avere ragionato sulla intelligenza e interpretazione della menzionata disposizione della legge Austriaca.

Presidente. Se nessuno più chiede la parola sulla discussione generale, si passerà alla discussione degli articoli.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti progetti di legge, cioè:

1. Estensione agli impiegati civili dell'ex regno delle Due Sicilie del condono del biennio già concesso agli ufficiali dell'esercito e della marina napoletana.
2. Sila delle Calabrie.
3. Tavoliere di Puglia.
4. Relazione della Commissione di sindacato sull'Amministrazione dell'Asse Ecclesiastico.
5. Situazione del Tesoro per gli esercizi finanziari 1868, 1869.

Presidente. Do atto al signor Ministro delle Finanze della presentazione tanto di questi progetti di legge, i quali saranno stampati e distribuiti agli Uffici, quanto dei documenti che saranno depositati negli Archivi.

Ora si passerà alla discussione degli articoli del progetto di legge.

Do lettura del primo che è identico tanto nel testo Ministeriale quanto in quello dell'Ufficio Centrale.

« Art. 1. Sono aboliti, dal giorno in cui andrà in vigore la presente legge, tutti i vincoli feudali che ancora sussistono nelle Province della Venezia e di Mantova aggregate al Regno d'Italia con legge del 18 luglio 1867, N. 3841, sopra beni di qualunque natura, compresi i vincoli derivanti da donazioni di Principi. »

Se nessuno chiede la parola su questo articolo, lo metto ai voti.

(Approvato)

L'art. 2. è aggiunto dall'Ufficio Centrale.

Ne do lettura:

« Art. 2. Lo Stato non potrà più riscuotere il corrispettivo, che verso i vassalli gli è stato riservato

dal § 1 della legge 17 dicembre 1862 per l'affrancazione del vincolo feudale e consolidazione del diretto coll'utile dominio.

« Questo corresponsivo cederà intieramente a beneficio di quei vassalli, che non si trovino in istato di lite pendente in conseguenza delle azioni loro riservate dal N. 2 § 4 della legge 17 dicembre 1862.

« Cederà parimenti a beneficio di quei vassalli, che trovandosi in istato di lite pendente con possessori di buona fede di beni feudali, recederanno senz'altro ed in modo definitivo dalla mossa lite dentro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge.

« Ove i vassalli preferissero di continuare la lite, il corresponsivo cederà intieramente a beneficio dei convenuti possessori di buona fede, a titolo oneroso o gratuito, li quali sottentrando in luogo dello Stato promuoveranno le istanze necessarie per la liquidazione del corresponsivo e se ne varranno come di un loro credito verso il vassallo. »

Senatore Lauzi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro Guardasigilli. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola il signor Ministro Guardasigilli.

Senatore Lauzi. Non era che una semplice mozione d'ordine.

Ministro Guardasigilli. Allora la faccia lei questa mozione d'ordine, perchè credo che siamo d'accordo.

Senatore Lauzi. Intendevo solamente pregare il Senato di voler trasportare la discussione di questo articolo dopo di aver deliberato sull'art. 6 dell'antico progetto.

Senatore Poggi. Domando la parola sulla mozione d'ordine.

Senatore Lauzi. Mi permetta, non ho finito.

La Relazione dell'Ufficio Centrale, seguendo appunto un ordine logico, non ha già parlato in principio della sua Relazione di questo articolo, ne ha parlato sul finire; giacchè nel concetto dell'Ufficio Centrale, quest'articolo suppone la reiezione dell'art. 6, e viene in certo modo a tenerne luogo e a rimediare ai danni che si suppone che dalla reiezione di quell'articolo ne possano venire ai terzi possessori di beni feudali. Quindi senza entrare nel merito di quest'articolo, prego il Senato, e spero di avere consentente anche l'Ufficio Centrale, di voler differire la discussione di quest'articolo dopo che si sarà deliberato sull'art. 6.

Presidente. La parola è al Senatore Poggi.

Senatore Poggi. Io desidererei che si discutesse ora l'articolo 2°, perchè il 2° articolo essendo stato proposto dalla maggioranza appunto in un luogo che porta per conseguenza la necessità di svolgere gli articoli 4 e 6....

Senatore Musio, Relatore. Domando la parola.

Senatore Poggi... mi fece risolvere a differire il mio discorso a questo punto, e di non prendere la parola nella discussione generale.

Se il Senato accettasse l'aggiunta fatta dal Senatore Musio a nome della maggioranza, ciò porterebbe la conseguenza che tutte le altre disposizioni del Ministero cadrebbero immediatamente....

Senatore Lauzi. Domando la parola.

Senatore Poggi... e quindi si avrebbe una risoluzione di tutte le questioni che dividono la maggioranza dalla minoranza; se fosse respinto, tanto lo potrebbe essere per ragioni dipendenti dall'articolo 4 e 5 del testo ministeriale, quanto per ragioni indipendenti.

A me piacerebbe che ora si lasciasse l'articolo nel suo posto, perchè mi sono riservato di esporre le ragioni che hanno dato luogo a una divisione nell'Ufficio Centrale, cioè ad una maggioranza ed una minoranza, della quale fo parte, e di presentare nel loro complesso quelle idee che possono giustificare innanzi al Senato il perchè la minoranza non accetta le modificazioni apportate dalla maggioranza al progetto di legge.

Senatore Musio, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Musio Relatore. L'onorevole Senatore Lauzi ha bene osservato che la materia del secondo articolo non è trattata che in fine della Relazione, ma è pur anche vero che ordinando i concetti dei diversi articoli si è affacciato il pensiero: ma cosa fa di nuovo e di meglio la legge Italiana sopra l'Austriaca? Propriamente non fa altro che condannare lo spirito fiscale, da cui fu animata la legge Austriaca, e proclamare il principio che abolisce la servitù senza rendere la libertà.

Il concetto più vasto della legge è questo: e questa differenza che veramente mette più in evidenza la distanza della nostra dall'Austriaca sta nel paragrafo 2.

Pareva dunque, nell'ordine della logica e della convenienza, che dopo aver detto: I feudi in quanto sussistono sono aboliti ecc., si dicesse dal legislatore, io non ne faccio una speculazione, antepongo il diritto dell'uomo al diritto del fisco, e rinunzio a tutto.

Ora, questa è la ragione per la quale sembra alla maggioranza che sede più propria della disposizione contenuta in quell'articolo, fosse immediatamente dopo il primo.

Perciò, se si stima per maggior comodo della discussione o per qualche altra ragione che quell'articolo sia discusso dopo, la maggioranza della Commissione è indifferentissima. Ciò crea peraltro qualche imbarazzo massimamente nel disposto dell'articolo 5., giacchè là si ripete di nuovo che lo Stato non prende alcun indennizzo. Ma cosa fa lo Stato? Lo Stato non solo ha la nobile idea di rinunziare all'indennità, ma di convertirla in pro di quelli che ne sono più degni.

Ma mentre espongo queste considerazioni per giustificare l'ordine in cui è stato collocato l'articolo 2., ripeto pure che la maggioranza accetta la discussione di questo articolo dove meglio piacerà al Senato.

Presidente. La parola è al Senatore Lauzi.

Senatore **Lauzi.** Ho domandato la parola per una spiegazione, cioè per dire che io non intendevaghi di trasportare l'articolo, bensì che l'articolo, se fosse adottato, tenesse pure il posto che l'Ufficio Centrale gli ha assegnato, ma che la discussione si facesse dopo l'articolo 6° del progetto ministeriale, in quanto che evidentemente quest'articolo suppone che l'articolo 6° sia stato reietto.

Dunque l'indifferenza dimostrata dall'Ufficio Centrale sull'ordine della discussione mi dà speranza che queste mie idee possano essere accolte dal Senato.

Senatore **Poggi.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Poggi.** Se il Senato mi consente che nella occasione della discussione dell'art. 3 io esponga le idee che sarebbero state a proposito nell'art. 2, io non ho difficoltà che sia posposto. Ma se mi venisse tolta la parola perchè io esca dall'argomento nell'articolo 3 il quale tratta di una questione tutta speciale, allora non potrei dir tutto.

Io mi sono limitato a chiedere la parola sull'art. 2, perchè era la sede in cui venivano in discussione tutte le questioni, e non volendo spaziare per le generali, mi era iscritto sin da principio su quello. Se l'articolo 2 sparisce, ormai che la discussione generale è chiusa, chiederei che il Senato mi desse la parola sopra un altro articolo con facoltà di dire tutto quello che avrei detto in occasione dell'articolo 2.

Ministro di Grazia e Giustizia. L'idea mia era appunto quella dell'onorevole Senatore Lauzi, in quanto mi sembrava che veramente per potere in tutta l'estensione apprezzare le disposizioni di quest'articolo 2° avrebbe dovuto essere esaminato dopochè il Senato si fosse pronunziato sugli articoli 4 e 6. Credo poi che non vi sia alcuna ragione per la quale l'onorevole Senatore Poggi non possa anche sull'art. 3 esporre completamente tutte le sue idee sulla materia, che, secondo sembra, in gran parte sono conformi all'articolo ministeriale.

Presidente. Dunque interrogo il Senato se intende di trasportare la discussione dell'articolo 2° dopo l'articolo 6 della antica nomenclatura, che corrisponde all'art. 7 dell'Ufficio Centrale.

Chi intende di fare questo trasloco di discussione dell'art. 2° dopo votato l'art. 6 di questo progetto, abbia la compiacenza di sorgere.

Senatore **Musio, Relatore.** Domando la parola.... Siccome la maggioranza ha dichiarato che è indifferente in genere intorno a questa quistione, essa non voterà nè in un senso nè nell'altro.

Presidente. Di quanti membri è composta la maggioranza?

Senatore **Musio, Relatore.** Di quattro.

Presidente. Quattro Senatori adunque sono neutrali, e si astengono.

Chi approva che sia rinviata la discussione dell'articolo 2° dopo l'esame dell'articolo 6 si alzi.

(Approvato).

Passeremo ora all'art. 2 del progetto Ministeriale che corrisponde al 3 dell'Ufficio Centrale.

« Art. 2. La proprietà e l'usufrutto dei beni soggetti a feudi, i quali per loro natura sono liberamente alienabili e liberamente trasmissibili per successione ereditaria, restano negli attuali investiti od aventi diritto alla investitura.

« La piena proprietà delle due terze parti dei beni soggetti a feudi, che per loro natura non siano liberamente alienabili e liberamente trasmissibili per successione ereditaria, si consolida negli attuali investiti od aventi diritto alla investitura; e la proprietà dell'altra terza parte è riservata al primo od ai primi chiamati, nati o concepiti al tempo della pubblicazione della presente legge. L'usufrutto della totalità di questi beni continuerà ad appartenere agli attuali investiti od aventi diritto alla investitura durante la loro vita. »

Ora leggo l'articolo dell'Ufficio Centrale come emendamento.

« Art. 3. La proprietà e l'usufrutto dei beni soggetti a feudi, i quali per loro natura sono liberamente alienabili e liberamente trasmissibili per successione ereditaria, restano negli attuali investiti od aventi diritto alla investitura.

« La piena proprietà delle due terze parti dei beni soggetti a feudi, che per loro natura non siano liberamente alienabili e liberamente trasmissibili per successione ereditaria, si consolida negli attuali investiti, od aventi diritto alla investitura; e la proprietà dell'altra terza parte è riservata al primo od ai primi chiamati, nati o concepiti al tempo della pubblicazione della legge 17 dicembre 1862, ed ancora viventi al momento che la presente legge andrà in vigore. L'usufrutto della totalità di questi beni continuerà ad appartenere agli attuali investiti od aventi diritto alla investitura durante la loro vita.

« Rimarranno però fermi gli accordi che fossero stati stipulati a termini del paragrafo 3 della legge 17 dicembre 1862 fra le persone chiamate alla successione feudale. »

Siccome l'emendamento va avanti alla proposta ministeriale è aperta la discussione sull'articolo 3. dell'Ufficio Centrale.

La parola è al Senatore Poggi.

Senatore **Poggi.** Nell'articolo 3° io sono andato, in definitiva, d'accordo con la maggioranza. Avrei desiderato però qualchenza di meglio, ma mi riservo di esporre la mia idea in seguito; peraltro il mio concetto non si scostava tanto da quello della maggioranza da dover fare un'altra scissura. Riservo però il mio discorso al momento in cui si discuterà l'articolo 5°, tanto più che dovendo parlare a lungo, crederei conveniente l'aspettare a domani.

Presidente. La parola è al signor Ministro di Grazia e Giustizia.

Ministro di Grazia e Giustizia. Il Ministero trovò questo progetto presentato dalla precedente amministrazione la quale riproponeva lo schema che era stato formulato dalla Camera Elettiva; è quindi suo dovere esporre al Senato le ragioni per le quali e il Ministero precedente e la Camera avevano creduto di dover ammettere che la terza parte della proprietà che veniva ad essere attribuita ai primi chiamati doveva darsi non già a quelli che avevano solo la chiamata legale loro accordata dalla legge 1862, ma a quelli che l'avrebbero avuta per la chiamata naturale della successione feudale.

E qui può farsi, per dir così, un cenno del principio generale sul quale la Camera ed il Ministero (che presentava e faceva suo il progetto della Camera), credevano venire a quelle disposizioni che voi leggete nell'articolo 3, 4 e 6 in difformità di quanto era stato il concetto della Commissione ministeriale e del Ministero stesso nel presentare nel 1867 il suo primo progetto innanzi la Camera.

Lasciando da parte tutto ciò che può dirsi in quanto alle norme generali da osservarsi per una legge interpretativa, il Ministero e la Camera credettero che la condizione delle cose fatta dalle nuove disposizioni che vengono ad essere sanzionate col progetto attuale, e sulle quali sono d'accordo tanto il Ministero che presentava al Senato quel progetto, quanto l'Ufficio Centrale, cioè l'abolizione immediata dei feudi, e la rinunzia del compenso che lo Stato esigeva dai feudatari, credettero, dico, che questa mutazione di condizione di cose in rapporto alla legge del 1862 facesse sì che il Governo e il Parlamento avrebbero potuto prendere sulla materia delle determinazioni, le quali se non sono perfettamente conformi alla legge del 1862, nè possono essere ritenute come un'esecuzione della legge medesima e un'interpretazione delle sue dubbie disposizioni, avevano però o potevano avere una buona giustificazione nei cambiamenti sopra accennati nel sistema della suddetta legge del 1862.

Sentiste di fatti, Signori, che la legge del 1862 non svincolava i feudi immediatamente; che la legge medesima come con una felice espressione l'onorevole Relatore vi diceva, vendeva per dire così da parte dello Stato la libertà che dava ai feudi ritraendone un compenso; e che perciò era stata obbligata fino ad un certo punto di rispettare non solo quei diritti che possono dirsi perfetti, ma anche in certo modo quei diritti eventuali ed imperfetti che ai chiamati, e ai vassalli potevano spettare come conseguenza del vincolo feudale il quale, giova ripeterlo, non era sciolto che dal momento in cui la decisione di affrancazione passava in giudicato.

Il Legislatore del 1867 invece, che presentava il progetto accettato dalla Camera vuole che si proceda allo svincolo senza ritardo, e senza compenso. E però

la legge del 1862, era una legge mista di politica, e di fiscalità, ed anzi nella medesima il principio fiscale era, per dire così, preponderante: mentre col progetto in esame si vuole una legge piuttosto di omaggio ai principii di libertà, ai principii, che informano e lo Statuto, e la nostra legislazione.

Ora, o Signori, si poteva forse discutere sulla necessità, e convenienza di ammettere il nuovo sistema che il progetto del 1867 presentava: si poteva forse eccepire come una questione pregiudiziale lo essersi abbastanza provveduto colla legge del 1862, e non essere il caso di altri provvedimenti; ma quando il Senato (perocchè oggi è ozioso parlare di ciò, che si era detto nella Camera, in quanto che parlamentariamente non esiste più quel progetto di legge, è un nuovo progetto, che voi venite ad esaminare) coll'articolo 1° testè votato ha ammesso un principio diverso, e che cangia il sistema della legge del 1862, io credo che per se stesso, e per suo fatto si è messo sopra un terreno diverso, che lo rende libero da quei legami e vincoli che dalla legge del 1862 derivavano, salvo sempre, (e sarà il primo a rendere omaggio ai principii eterni del diritto) il rispetto dovuto ai diritti, che si possono dire acquisiti.

Fra questi diritti, limitandomi all'articolo 3. in questione, si diceva dall'onorevole Senatore Vigliani con tutta la chiarezza e dottrina che distingue il suo splendido discorso, e dall'onorevole Relatore della Commissione dell'Ufficio Centrale e dal suo Relatore nella dottissima Relazione che precede il contro progetto della Commissione; fra questi diritti si deve contare il diritto dei chiamati che erano nati o concepiti al 1862.

La lettera del § 3. della legge del 1862, si dice, è troppo chiara per farvi conoscere, che alla famiglia, direi così, naturale, alla famiglia derivante dal nesso feudale, era stata sostituita una famiglia legale per effetto della disposizione della legge del 1862. Mentre, prima il dritto successorio nel feudo si estendeva anche ai futuri, costituenti per dir così una persona morale collettiva, ne furono invece esclusi per la legge 1862; il vincolo feudale vi fu soltanto conservato per quelli che per trovarsi o nati o concepiti nel 1862 vi avevano più che una eventualità, una speranza, vi avevano per dire così un diritto certo sebbene subordinato alla sopravvivenza.

Anche con una espressione più legale si diceva che nel 1862 i non nati, i non enti non potevano entrare nella mente del legislatore; all'incontro questi dovevano tener conto di coloro che avevano di già una esistenza reale e i dritti di essi volle il legislatore rispettare. E per conseguenza si aggiunge, volendo procedere allo immediato svincolo, alla liquidazione per dir così dei dritti ed obblighi della famiglia vassalla fra i suoi componenti, e dovendosi statuire in quanto alle quote e alla trasmissione di questi beni si è dovuto soltanto tener conto degli individui che si trovano al di d'oggi investiti di questi dritti. Questo mi sembra il prin-

cipio che dettò il § 3. del progetto dell'Ufficio Centrale.

Per l'opposto il progetto Ministeriale posa sul seguente ordine d'idee. Poichè nel 1862 il legislatore riservava a sè un compenso a carico dei futuri, poichè per dir così non svincolava direttamente, ma rimetteva ad altra epoca, era mestieri, che per non lasciare ad un tempo indeterminato lo svincolo, fra i componenti la famiglia vassalla, era necessario, dico, il circoscrivere un termine entro il quale di certo dovesse cessare il rapporto, il nesso feudale che esisteva per rapporto alla famiglia medesima, ed è per ciò che l'indicazione nel § 3^o della legge dei chiamati nati o concepiti nel 1862 non era per attribuir loro esclusivamente il diritto alla successione, ma bensì si faceva della durata della loro vita, della loro esistenza la misura del tempo fino al quale si doveva rispettare quel nesso feudale.

Senatore **Mameli**. Domando la parola.

Ministro Guardasigilli. In altri termini, come dicevano gli antichi, i chiamati nati o concepiti nel 1862 non erano vocati alla successione, ma erano semplicemente posti in condizione, diremo noi, posti per determinare il tempo,

Questo concetto che è stato lungamente e dottamente combattuto nella Relazione del Senato, ha nondimeno per sè il voto di almeno dei tribunali Veneti; chè il Ministero non supponendo possibile che dopo il 1862 non si fosse presentato il caso di un investito del 1862, morto lasciando dei figli nati o concepiti dopo quell'epoca, e perciò si avrebbe dovuto presentare la questione dianzi accennata, fu sollecito chiedere le opportune notizie. Imperocchè, come dichiarai francamente quando ebbi l'onore di sentire, sull'assunto, i comandi che mi dava l'Ufficio Centrale, se vi fossero stati di già dei casi simili, se si fosse seguito un sistema di applicazione del § 3 della legge del 1862, bisognava, sia il Governo, sia il Parlamento andare molto cauti nel disporre sulla materia per non offendere o distrarre diritti che già erano stati attuati, ed avevano conseguito un effetto.

Ora, i tribunali risponsero, eccetto quello di Venezia, negativamente, in quanto a fatti successi, perchè il Senato conosce meglio di me come la trasmissione, o, per meglio dire, la legittimazione della veste ereditaria per la legge vigente nel Veneto si fa mediante una specie di giudizio così detto di ventilazione, e che per le materie feudali è riservato esclusivamente al tribunale di Venezia. Ma, come suol avvenire, alcuni vollero interloquire sulla materia, e mentre un tribunale dice che avrebbe dovuto essere chiamato alla successione, quelli i quali, ancorchè non nati nè concepiti nel 1862, potevano avere un diritto perchè chiamati dalla legge feudale, e che soltanto i chiamati, concepiti e nati nel 1862 erano indicati come misure di tempo della durata del vincolo, un altro andava

in una via affatto contraria, facendosi forte della lettera della legge, e del § 22 del Codice Austriaco.

Non ritorno sulle ragioni pro e contro addotte particolarmente perchè sono state, lo ripeto, dottamente esposte nella Relazione dell'Ufficio Centrale.

Il Tribunale di Venezia accennava ad un sol caso avvenuto; ed in questo la Procura di Finanza, la quale quando si trattava di materia feudale riconosceva per dir così le qualità feudali e il diritto di colui che vi si presentava, ammise dapprima alla successione del feudo il figlio primogenito dell'individuo che si trovava investito nel 1862; primogenito già nato avanti il 1862; dopo si presentò un altro figlio nato e concepito dopo il 1862, e fu anche ammesso dalla Procura; secondo il rapporto avuto stava per sorgere fra i due fratelli una lite, ma finalmente vennero ad una transazione per la quale fu dato qualche cosa, una parte qualunque al secondogenito, e rimase propriamente la rappresentanza presso il primogenito. È questo lo stato delle cose che io accenno soltanto per far conoscere come poteva anche esservi del dubbio sull'applicazione del paragrafo terzo nei termini come si presentava per la legge del 1862; dubbio d'altronde che avvaloravasi da quanto si era detto nella discussione nel Parlamento Austriaco, perchè ricordo che il Conte Thun, quando si parlò su questi chiamati, aveva dichiarato che era giusto di stabilire un termine; di far dipendere questo termine dalla vita di coloro che in quell'epoca erano nati o concepiti; ma che questo non escludeva, nè avrebbe indotto giammai ad escludere i figli o la famiglia propria secondo il regime feudale.

Ma checchè ne sia dell'interpretazione dell'articolo terzo, il Ministero credette che nel fare ora la legge sottoposta all'esame, non si tratta di eseguire quella del 1862; e di seguirne il sistema, e col dovuto rispetto ai preopinanti in contrario, mi sembra che neanche l'Ufficio Centrale voglia su questo punto osservarlo: e si può ben dire che colla disposizione stessa da essi proposta e propugnata si venga a distruggere ciò che sta scritto nella legge del 1862.

Se il Senato, il Ministero avesse proposto nettamente di mantenere i diritti di tutti i chiamati, in questo caso io comprendo che sarebbe l'omaggio, sarebbe l'esecuzione di ciò che oggi con tanto calore si sostiene, essere un diritto acquisito a favore dei contemplati nel paragrafo 3 della legge del 1862. Ma colla disposizione che vi si proponeva dall'Ufficio Centrale, si è voluto per un principio di alta convenienza economica, che fin d'oggi fossero questi diritti accertati e definiti, e fossero definiti in un modo che, nessuno credo vorrà disconvenire è assolutamente diverso, per non dir contrario a quanto dalla legge del 1862 fu stabilito. Infatti con questa legge si manteneva l'ordine successorio secondo la regola feudale, sebbene circoscritta a quelli che erano nati o concepiti nel 1862; ma ognuno era certo che al suo turno, subordinato alla condizione

della sopravvivenza, avrebbe avuto l'intero del feudo secondo il regime feudale ricordato.

All'incontro coll'articolo, anche come si propone coll'emendamento dell'Ufficio Centrale, che cosa avete? Si dà per i feudi alienabili il tutto a quello che è attualmente investito, e così si cancella assolutamente il diritto di tutti gli altri, per la ragione che costoro non hanno alcun diritto certo; per feudi poi che per loro natura non sono liberamente alienabili, e liberamente trasmissibili per successione ereditaria, si accorda all'investito attuale (ciò che è di giusto) l'usufrutto dello intero, ed inoltre due terze parti della proprietà. Ecco dunque una prima lesione, di ciò che voi chiamate un diritto acquisito, un diritto che dite doversi rispettare in favore di quelli che erano chiamati nella legge del 1862.

Ma questo è poco, Signori, vi è di più; secondo le vostre disposizioni neanche agli altri chiamati date un briciolo del feudo quasi compenso di quel diritto che voi annientate perchè date la terza parte esclusivamente a quello il quale attualmente è il primo chiamato a succedere alla morte dell'attuale investito, mentre gli altri vi avrebbero eguale diritto, secondo la legge del 1862, che anzi alcuno potrebbe dire avervi un diritto più potente perchè nella generalità dei casi, si presume che il più giovane deve sopravvivere al vecchio.

Egli è indubitato quindi che per una ragione di convenienza politica, oppure meglio dirò per una ragione di mera convenienza economica, qual è quella di affrettare lo scioglimento dei feudi, la libertà della proprietà soltanto forse per 6, 8, 10 anni (che più di questi non si tratta) voi per questa sola ragione avete potuto, e vi siete creduti nel diritto di potere distruggere ciò che poi chiamate diritto perpetuo, acquisito, già accordato dalla legge del 1862 ai chiamati in quell'epoca.

Non è che io intenda per nulla, non lo posso, nè lo presumo, farvi censura dello esercizio di questo diritto.

Io lo ritengo giusto, lo ripeto, poichè si è cangiato lo stato delle cose voluto dalla legge del 1862, poichè si è voluto distruggere sino dal giorno della pubblicazione di questa legge quel vincolo feudale che per la legge del 1862 durava e doveva durare fino a che non si adempivano alcune condizioni nell'interesse fiscale. Come la legge del 1862 aveva soppressa la famiglia naturale feudale, così ora noi abbiamo il diritto di rompere quella famiglia artificiale che era soltanto una creazione di questa legge istessa. Ma poichè credete di aver avuto la potestà di distruggere quello che altri chiama un diritto acquisito e che secondo me per i chiamati non è che una speranza, un diritto eventuale, e subordinato a date condizioni, dovete pure, secondo me, ammettere che siete perfettamente liberi di giudicare chi deve essere fra i chiamati il preferito per la terza parte.

Ora, o Signori, se voi vi sciogliete dalle pastoie della legge del 1862 e ritornate alle condizioni quali erano quando faceste la legge del 1861, siccome voi allora doveste dare la terza parte a coloro che avevano la preferenza della chiamata per ragioni di famiglia, secondo i principii del diritto feudale preesistente, così io credo che la potreste ben anco dare con questa legge senza incorrere nella taccia di aver voluto ledere i diritti acquisiti.

Quando veniste a questo punto io vi pregherei di riflettere ai casi veramente strani che si possono presentare e nei quali si potrebbero distruggere anche molti interessi che sono nati, e poichè trattasi di una legge nella quale per la ragione economica vi permettete di non tener conto di ciò che può costituire il diritto del privato, io vi pregherei di non dimenticare anche questi interessi delle famiglie perchè voi nel disporre possiate accettare quello che, a senso del Ministero proponente la legge e secondo ciò che avete fatto nella legge del 1861, sembrami essere il sistema più conforme all'ordine naturale delle cose.

Supponete che nel 1862 era il possessore del feudo un individuo senza figli, e che in quell'epoca vivente e concepito non v'era che un lontano congiunto.

Dopo la legge del 1862 il possessore del feudo prende moglie, ha figli, e per l'ordine naturale delle cose, e per il regime feudale comune questi figli avrebbero avuto il diritto di raccogliere la successione del feudo, e io credo che se mai si è verificato un tal caso l'avranno raccolto.

Invece per la legge del 62, secondo che la interpretate colla legge proposta, il feudo dovrebbe andare a chi forse non era nella mente del donante, nè nella mente di coloro che domandavano la investitura del feudo a chi di certo non era chiamato se non in mancanza della discendenza e dei prossimi congiunti.

Questo solo caso, o Signori, che si può presentare, e che si presentò di fatto, mi sembra sufficiente per convincervi della gravità della questione: la possibilità di questo caso quando fu presentata nella discussione nello Ufficio Centrale, vi confesso, che talmente mi colpì per lo assurdo morale dei suoi effetti, da farmi dubitare della giustizia della opinione seguita fino a quel giorno sulla intelligenza del paragrafo 3 della legge del 1862, e con questa convinzione vi prego che se siete liberi come lo siete e come ne date mostra nel proporre la legge per cui annullate il diritto dei chiamati, di adottare quella forma che è più conforme alla natura delle cose, vogliate adottare quella disposta nella legge del 1861 e riprodotta nel progetto presentatovi dal Ministero.

Senza occuparci dell'intelligenza vera e retta del § 3 della legge del 1862, sulla quale non intendo pronunziarmi, e pregherei che neanche si pronunciasse il Parlamento per non pregiudicare i diritti che dal 1862 sono stati acquistati e riconosciuti, mi sembra che la condizione, il nuovo stato di cose, di diritti e

di rapporti giuridici che create colla nuova legge, vi permette, direi quasi vi obbliga di allontanarvi dalla legge del 1862, e che per affrettare la libertà dei feudi dovete annientare le speranze dei chiamati dalla legge del 1862, e le annientate di fatto anche colla disposizione proposta dallo Ufficio Centrale.

Ritornate a quello che scriveste nella legge del 1862. così almeno se voi ledete dei diritti (secondo alcuni chiamati tali, per me delle speranze) almeno seguirete l'altro principio invocato dall'egregio Senatore Vighiani, quello di riportarvi a quanto colla legge del 1861 si era fatto, che dava la terza parte a coloro che erano chiamati a succedere all'epoca della pubblicazione della legge medesima. Così io credo che fareste una cosa giusta, di certo la più equa.

Si è detto che la giustizia è preferibile a qualsiasi altra considerazione, ed è vero; ma la giustizia, o Signori, ha principii eterni ed immutabili, per quali non si permette violazione alcuna ed ai quali nè il legislatore, nè le Nazioni possono derogare nella benchè menoma parte; ha poi norme e principii direttivi di diritto positivo, che formano la legge, regola obbligatoria pel Magistrato, e base e misura dei diritti e dei doveri dei cittadini, ma che si modificano secondo i bisogni dei cittadini, e le mutate condizioni sociali, o politiche: se, o Signori, si volesse spingere il rispetto ai diritti che derivassero dal diritto positivo e dalla legge al punto di non essere alterata giammai, allora cancellate molte e molte delle leggi finora fatte, e direi fermiamoci senza che più si muova il mondo, e particolarmente cancelliamo queste leggi, le quali di certo hanno creduto per ragioni d'ordine, superiore a quelle degli interessi privati, di alterare molti e non lievi interessi, e dritti da molto tempo esistenti.

(Segni d'approvazione).

Presidente. La parola è al Senatore Lauzi.

Senatore **Lauzi.** Rinuncio alla parola, perchè intendeva parlare nello stesso senso, e la credo ora cosa superflua.

Presidente. La parola è al Senatore Chiesi.

Senatore **Chiesi.** Io accetto l'articolo ministeriale, e respingo l'emendamento proposto dall'Ufficio Centrale.

Dopo le eloquenti parole proferite dall'onorevole Signor Ministro in difesa dell'articolo ministeriale, io sento il debito di astenermi dall'aggiungere ulteriori osservazioni. Se non che l'onorevole Signor Ministro ha ammesso che la legge Austriaca nel paragrafo terzo sia dubbia, ed anche riconosciuto questo dubbio, ha virilmente propugnata e difesa con fortissime ragioni la giustizia dell'articolo secondo del progetto ministeriale. Mi permetta l'onorevole Signor Ministro, mi permetta l'Ufficio Centrale che io dichiaro, che non credo neppure dubbia la disposizione del paragrafo terzo della legge Austriaca.

Che cosa dispone questo paragrafo terzo? Eccone le parole: « Riguardo alla successione, ed agli altri diritti ed obblighi dei membri della famiglia vassalla fra loro rimangono però in vigore le leggi feudali fino a tanto

che esistano ancora persone chiamate alla successione nel feudo, le quali fossero già concepite al momento della pubblicazione della legge. »

Questa disposizione dichiara esplicitamente che l'ordine della successione feudale è mantenuto integro, e in vigore tra i membri della famiglia vassalla. Il legislatore, come diceva benissimo l'onorevole signor Ministro, ha fissato soltanto la misura del tempo in cui la mantenuta successione feudale debba avere il suo termine.

Non ha attribuito il legislatore Austriaco alcun diritto ai nati o concepiti al momento della pubblicazione della legge; dichiara semplicemente che la successione feudale rimane in vigore fino a tanto che sarebbero in vita persone, già concepite al momento della pubblicazione della legge, aventi diritto alla successione.

Vedete, o Signori, che la legge Austriaca ha mantenuto in vigore senza variazioni l'ordine di successione tra i membri della famiglia vassalla stabilito dalla legge feudale, ed ha solo voluto fissare un termine dopo il quale questa successione feudale dovesse cessare.

Se dunque le ragioni adottate dal signor Ministro bastano a giustificare la disposizione dell'articolo 2 dell'attuale progetto, come non dovremo approvarlo quando si veggia chiaramente, che la legge Austriaca non ha creato diritti nuovi, non ha dato ai nati o concepiti al momento della pubblicazione della legge, maggiori diritti di quelli che loro potevano competere secondo l'ordine di successione stabilito dalla legge feudale, quando si veggia chiaramente dalle stesse parole del § 3 della legge Austriaca che questa ha voluto mantenere integra in tutto il suo vigore la successione feudale, e solo circoscriverne il tempo?

Il Senato, approvando l'art. 2 del progetto ministeriale, non deve temere di violare diritti acquisiti.

La maggioranza della Commissione forma, col suo emendamento, una famiglia veramente artificiale nella successione dei beni feudali.

L'onorevole signor Ministro vi ha presentato un caso che è naturalissimo, e che può benissimo succedere, il caso di un investito, il quale al momento della pubblicazione della legge Austriaca non aveva figli, e che al contrario a quell'epoca potevano avere diritto al feudo lontani parenti.

Dopo la pubblicazione della legge Austriaca quegli che a quell'epoca era investito dei beni feudali ha avuto figli; e questi figli secondo il sistema della maggioranza della Commissione sarebbero privati di ogni diritto su questi beni, e il terzo della proprietà dei beni sciolti dal vincolo feudale toccherebbe a quel lontano parente che era in vita al momento in cui fu pubblicata la legge Austriaca.

Ciò ripugna alla giustizia, ripugna alla carità del sangue.

Io perciò credo conforme a giustizia e ad equità lo adottare l'articolo quale fu approvato dall'altro ramo del Parlamento, quale si trova nel progetto ministe-

riale; e confido che il Senato vorrà respingere l'emendamento dell'Ufficio Centrale.

Presidente. La parola è al Senatore Mameli.

Voci. A domani, a domani.

Altre voci. Parli, parli.

Senatore **Mameli.** Io sono agli ordini del Senato se vuole che parli; ma faccio osservare che è tardi.

Voci. A domani!

Presidente. Prego i signori Senatori a non assentarsi.

Senatore **Lauzi.** Interpretando i desiderii dell'onorevole nostro Collega, il Senatore Mameli, pregherò l'onorevolissimo nostro Presidente a rimandare la seduta a domani.

Presidente. Se vogliono rimandare la seduta a domani, non mi oppongo: faccio solo osservare che son appena le 5 1/2 e che altre volte in occasione di discussioni gravi, la seduta fu protratta anche ad ora più tarda. Del resto, siccome vedo, che alcuni Senatori si

allontanano, io non posso fare altro che pregarli di avere un poco di pazienza.

Voci. A domani! a domani!

Presidente. Dunque domani i Signori Senatori sono invitati negli Uffici al tocco per l'esame dei titoli di quei nuovi Senatori sulla di cui nomina non vi sia apparenza d'incompatibilità; quindi alle due si terrà seduta pubblica pel seguito della discussione del presente progetto di legge.

Prego i Signori Senatori a voler essere solleciti più che possono, perchè dopo questa vi sono altre leggi importanti fra cui quella dell'esazione delle imposte dirette; inoltre vi sono tutte le altre che vennero presentate in questi ultimi giorni e che daranno luogo a lunghe discussioni, sia negli Uffici sia in seduta pubblica.

Rinnovo quindi la preghiera di volere essere solleciti.

La seduta è sciolta (ore 5 1/2).